

**Il Tribunale di Trani****Il Giudice Delegato**

Visto il provvedimento di delega del 4 febbraio 2020 del Presidente della Sezione Civile del Tribunale;

letta la proposta depositata ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, nell'interesse di Campanale Michele, nato a Ruvo di Puglia, il 24 gennaio 1984 ed ivi residente alla via D. Cirillo, 96, finalizzato alla proposizione di un piano quale rimedio alla prospettata situazione di sovraindebitamento;

ritenuta la competenza del Tribunale di Trani, ai sensi dell'art. 9 co. 1 l. 3/2012, essendo il consumatore residente in Ruvo di Puglia;

rilevato che il ricorso è correttamente corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 9 l. cit., non svolgendo lo stesso attività d'impresa;

letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi avv. Lucia Ghinelli, nominata con provvedimento presidenziale del 15 marzo 2018;

rilevato che la citata relazione particolareggiata contiene le indicazioni di cui al co. 3 bis dell'art. 9 l. 3/2012, e segnatamente, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di quest'ultimo di adempiere alle obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, nonché un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda;

ritenuto che non sussistano motivi di inammissibilità di cui al comma 2 dell'art. 7 l. 3/2012;

ritenuto che non sussistono atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che, all'udienza del 18 settembre 2020, all'uopo fissata, nonostante la regolarità della notificazione degli atti introduttivi nei loro confronti (v. attestazioni depositate dall'OCC in data 18 settembre 2020) nessuno dei creditori si è costituito ovvero ha fatto pervenire contestazioni in ordine alla convenienza del piano ai sensi dell'art. 12 bis co. 4 l. 3/2012;

ritenuto, peraltro, che l'ipotesi della liquidazione dei beni appare meno conveniente rispetto al piano per le condivisibili considerazioni dell'OCC nella sua relazione, anche avuto riguardo al fatto che è previsto, in ogni caso, il soddisfacimento integrale del credito del creditore ipotecario, sia pure con la moratoria di un anno e rideterminazione della rata;

**P.Q.M.**

Omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di Campanale Michele, come generalizzato in atti, alle condizioni di cui alla proposta in atti;

conferma l'OCC avv. Lucia Ghinelli per la vigilanza sull'esecuzione del piano omologato;

dispone che del presente decreto sia data comunicazione, a cura del ricorrente, ai creditori indicati nell'elenco di cui al ricorso e che sia inserito nel sito internet del Tribunale di Trani a cura dell'OCC.

si comunichi ai ricorrenti ed all'Organismo di Composizione della Crisi avv. Lucia Ghinelli.

Trani, 27/10/2020

**Il Giudice Delegato****Alberto Binetti**